

STATUTO DELLA FONDAZIONE DENOMINATA
“LA PANNOCCHIA” ETS*¹

Sommario

ARTICOLO 1.....	2
Denominazione – Sede – Durata.....	2
ARTICOLO 2.....	2
Scopo, finalità e attività.....	2
ARTICOLO 3.....	4
Organi della Fondazione.....	4
ARTICOLO 4.....	4
Organo di Amministrazione.....	4
ARTICOLO 5.....	5
Presidente.....	5
ARTICOLO 6.....	6
Comitato dei Partecipanti.....	6
ARTICOLO 7.....	6
Comitato Scientifico.....	6
ARTICOLO 8.....	7
Organo di Controllo e Revisore legale dei conti.....	7
ARTICOLO 9.....	7
Gestione del Patrimonio.....	7
ARTICOLO 10.....	7
Divieto di distribuzione degli utili.....	7
ARTICOLO 11.....	7
Patrimonio.....	7
ARTICOLO 12.....	8
Bilancio di esercizio.....	8
ARTICOLO 13.....	8
Bilancio sociale e informativa sociale.....	8
ARTICOLO 14.....	8
Libri sociali.....	8

ARTICOLO 15.....	9
Volontari.....	9
ARTICOLO 16.....	9
Modifica Statuto della Fondazione.....	9
ARTICOLO 17.....	9
Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo.....	9
ARTICOLO 18.....	9
Esclusione – cause e procedura.....	9
ARTICOLO 19.....	10
Compensi - divieti:.....	10
ARTICOLO 20.....	10
Disposizioni finali - vincoli imposti agli amministratori:.....	10
ARTICOLO 21.....	10
Rinvio.....	10

ARTICOLO 1

Denominazione – Sede – Durata.

Su iniziativa de “LA PANNOCCHIA” OdV d’ora in poi denominata “Fondatrice” è costituita la Fondazione “LA PANNOCCHIA ETS”, con sede legale nel Comune di Codroipo (UD) in viale F. Duodo, 86 e con durata illimitata. La denominazione della "Fondazione “LA PANNOCCHIA ETS” è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

L’Organo di Amministrazione, previa delibera assembleare, ha facoltà di istituire altrove sedi secondarie e rappresentanze, nonché sopprimerle.

ARTICOLO 2

Scopo, finalità e attività.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e l'azione è ispirata ai principi di bene comune, mutualità e cooperazione, con particolare attenzione alle finalità perseguite dalla Fondatrice.

Le scelte di impiego, la configurazione dell'organizzazione delle attività e la destinazione dei risultati eventualmente conseguiti saranno ispirati da tali principi.

La Fondazione ha come scopo quello di favorire il processo di inclusione sociale e di tutela dei diritti delle persone con disabilità e dei relativi nuclei familiari, garantendo loro pari dignità e qualità di vita.

La Fondazione intende promuovere attività volte al sostegno e ad una migliore qualità di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

La Fondazione opererà affinché le proprie risorse umane e finanziarie si sommino alle capacità espresse dai soggetti pubblici e privati operanti a favore della Fondatrice.

Tra le finalità cura inoltre:

- la promozione di iniziative tendenti a sensibilizzare alle attività realizzate dalla Fondatrice;
- le attività di supporto, anche professionale ed economico, alla Fondatrice.

La finalità della Fondazione vengono perseguite mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- Lettera a) art.5 CTS: Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- Lettera c) art.5 CTS: Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- Lettera i) art.5 CTS: Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio:

- a) promuovere e tutelare i diritti delle persone con disabilità così come sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata dal Parlamento italiano con legge n. 18 del 3 Marzo 2009.
- b) sostenere ed appoggiare, in un quadro di collaborazione e partecipazione, i programmi operativi ed i criteri pedagogico-educativi vigenti nella struttura residenziale denominata "Una Finestra sul Futuro – Dopo di Noi" e negli altri Centri del territorio che operano nello stesso settore.
- c) prestare servizi rivolti agli utenti della Fondatrice;
- d) elaborare, insieme ai servizi territoriali competenti, il progetto di vita personalizzato individuando l'insieme di strumenti giuridici, sanitari e assistenziali maggiormente idonei a tutelare e realizzare le autonomie e le aspirazioni della persona con disabilità;
- e) promuovere, elaborare e realizzare progetti di residenzialità e avviare sperimentazioni innovative di vita autonoma in preparazione ad un progressivo distacco della persona con disabilità dal contesto familiare;
- f) promuovere e diffondere la "cultura della protezione giuridica" con attività di consulenza, formazione e possibile apertura di spazi di ascolto e di informazione;
- g) assumere incarichi di protezione giuridica di cui al titolo XII del libro primo del codice civile quali amministrazione di sostegno, tutela e curatela o di incarichi fiduciari nell'interesse di persone con disabilità;
- h) promuovere, divulgare e qualificare le attività della Fondazione anche organizzando seminari, corsi, momenti formativi o attività ludiche, collaborando in ricerche scientifiche e istituendo borse di studio.
- i) promuovere servizi di informazione e di documentazione;
- j) organizzare corsi di aggiornamento, specializzazione e perfezionamento di lavoratori svantaggiati non occupati finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro;
- k) organizzare attività di sostegno nonché corsi di formazione o specializzazione diretta a sviluppare le competenze delle persone;
- l) promuovere ed organizzare progetti per il Servizio Civile Nazionale;
- m) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, bancarie, finanziarie che gli amministratori riterranno utili; assumere interessenze e partecipazioni in Fondazioni o imprese aventi oggetto analogo o affine; richiedere sovvenzioni, contributi, mutui; prestare fidejussioni ed avalli a favore di terzi;
- n) stipulare ogni opportuno atto o contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili in proprietà o in diritto di superficie; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati anche trascrivibili nei pubblici registri, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- o) la Fondazione potrà ricorrere a strumenti di finanza alternativa come la raccolta di capitale tramite portali on-line (crowdfunding) e al fundraising;
- p) favorire anche mediante sovvenzioni lo sviluppo di associazioni, fondazioni, istituzioni ed enti che operino per fini simili a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini.

Le eventuali operazioni finanziarie sono ammissibili purché strumentali al conseguimento dell'oggetto effettuate in via occasionale e non prevalente e non nei confronti del pubblico.

Nel pieno rispetto delle predette finalità la Fondazione seguirà, per quanto compatibili con la propria mission, le linee-guida adottate dalla Fondatrice.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. La Fondazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

La Fondazione è apolitica. Oltre che all'assenza del fine di lucro la Fondazione si atterrà ai principi di elettività e gratuità delle cariche, gratuità delle prestazioni fornite dai volontari, salvo il rimborso delle spese anticipate dal volontario in nome e per conto della Fondazione, debitamente autorizzate dall'Organo di Amministrazione o dal Presidente della Fondazione.

La Fondazione potrà fornire qualsiasi tipo di servizi connessi allo scopo istituzionale.

La Fondazione intende beneficiare di tutte le agevolazioni finanziarie, contributive e fiscali previste dalla legislazione vigente sia regionale sia nazionale sia comunitaria in favore della Fondazione.

ARTICOLO 3

Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- Organo di Amministrazione
- Presidente
- Comitato dei Partecipanti (se previsto)
- Comitato Scientifico
- Organo di Controllo.

Ai componenti degli organi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 4

Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione assicura la realizzazione dello scopo e degli obiettivi della Fondazione, provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione esercitando le seguenti attribuzioni:

- a) Stabilisce la strategia generale e i programmi della Fondazione;
- b) Approva il bilancio di esercizio e il documento di previsione economica;
- c) Nomina il/i componenti dell'Organo di Controllo e il Revisore legale di conti (se previsto);
- d) Stabilisce la sede e l'istituzione di filiali;
- e) Pone in essere gli atti giuridici nel nome e per conto della Fondazione;
- f) Approva l'organigramma del personale della Fondazione;
- g) Esegue qualunque altra attribuzione prevista dalla legge o dallo statuto;
- h) Dota i membri dell'Organo di amministrazione di idonee coperture assicurative atte a garantirne la responsabilità civile verso terzi e l'assistenza legale;

- i) Istituisce mediante delibera il Comitato dei Partecipanti;
- j) Delibera l'ammissione a membri del Comitato dei partecipanti;
- k) Indica il numero e nomina i componenti del comitato scientifico.

L'Organo di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri compreso il Presidente della Fondatrice che ne è membro di diritto (o suo delegato scelto tra i componenti dell'Organo di Amministrazione della Fondatrice).

La maggioranza dei componenti dell'Organo di Amministrazione è nominata dall'Organo di Amministrazione della Fondatrice; i restanti dal Comitato dei Partecipanti con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti dello stesso.

L'Organo di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente.

L'Organo di Amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati a cui attribuire compiti di gestione dell'ordinaria amministrazione.

L'Organo di Amministrazione è convocato almeno due volte l'anno dal Presidente:

- entro il mese di novembre per approvare il documento di previsione economica;
- entro il mese di aprile per approvare il bilancio di esercizio.

La convocazione deve essere effettuata senza obblighi di forma purché con mezzi idonei almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di necessità od urgenza (da motivare) la convocazione può avvenire 3 (tre) giorni prima della data fissata.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze dell'Organo di Amministrazione si tengono, di norma, nella sede della Fondazione.

L'Organo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti.

L'Organo delibera a maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente dell'adunanza.

Per le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie è richiesto il voto favorevole di almeno la metà più uno dei membri.

Delle adunanze dell'Organo è redatto verbale firmato dal Presidente dell'Organo medesimo.

L'Organo può cooptare con deliberazione unanime altri membri scelti per le loro qualità morali, culturali e tecniche, fino ad un massimo di tre purché il numero dei membri vengano rispettate per proporzioni di cui al punto 3 del presente articolo.

L'Organo può istituire al suo interno un Consiglio ristretto con competenze fissate nell'atto che lo istituisce; può altresì istituire organi consultivi per singole materie di sua competenza.

L'Organo di Amministrazione resta in carica fino a revoca o dimissioni.

L'intero Organo di Amministrazione decade automaticamente in caso di cessazione dalla carica del Presidente della Fondatrice.

In questo caso la cessazione degli amministratori ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli.

L'amministratore subentrante dev'essere nominato dallo stesso organo (Organo di Amministrazione della Fondatrice o Comitato dei Partecipanti) che aveva provveduto a nominare il membro decaduto.

ARTICOLO 5

Presidente

Il Presidente dell'Organo di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio, così come i singoli amministratori delegati, se nominati, nei limiti dei loro poteri.

Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti.

Il Presidente convoca l'Organo di Amministrazione almeno due volte all'anno ed eventualmente quando ne sia stata fatta richiesta scritta dalla maggioranza degli amministratori.

Il Presidente può riunire le componenti della Fondazione in adunanza plenaria, momento di confronto e analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione.

In occasione delle adunanze plenarie possono intervenire, oltre a tutte le categorie di membri della Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni o Enti italiani od esteri, che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima.

ARTICOLO 6

Comitato dei Partecipanti

Il Comitato dei Partecipanti è istituito mediante delibera dall'Organo di Amministrazione ed è composto delle persone sia fisiche che giuridiche che, successivamente alla costituzione della Fondazione, chiedono di entrare a farne parte.

I candidati dovranno presentare domanda di ammissione all'Organo di Amministrazione che delibera sulla richiesta.

L'ammissione è subordinata alla sottoscrizione di un apposito protocollo di impegno che vincola il candidato a contribuire all'equilibrio economico-finanziario e alla realizzazione degli scopi della Fondazione nella misura e nelle forme determinate dall'Organo di Amministrazione.

Il Comitato dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione già delineati ovvero da individuarsi nonché sul bilancio e sul documento di previsione economica.

Il Comitato dei Partecipanti può nominare fino a tre dei sette amministratori dell'Organo di Amministrazione.

Il Comitato dei Partecipanti nella sua prima riunione elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente.

Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocato dal Presidente dello stesso.

La riunione, presieduta dal Presidente, è valida con la presenza della metà più uno degli aventi diritto a parteciparvi e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La delibera che determina parte dei componenti dell'Organo di Amministrazione è adottata con voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

Il diritto di voto può essere esercitato anche mediante delega (max una delega).

Le riunioni possono avere luogo anche tramite video conferenza; il Presidente o il Vice Presidente delegato assicurano le formalità necessarie.

ARTICOLO 7

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico contribuisce con apporto di idee alla guida culturale e morale della Fondazione.

Ha il compito di esercitare una funzione di verifica critica e di stimolo innovativo affinché l'impostazione ideale dell'Ente si aggiorni e progredisca.

I Membri vengono ammessi su delibera dell'Organo di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico nella sua prima riunione elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Comitato si riunisce ogniqualvolta il suo Presidente ritenga utile convocarlo; la convocazione è obbligatoria quando venga richiesta dalla maggioranza dei membri del Comitato.

ARTICOLO 8

Organo di Controllo e Revisore legale dei conti

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo opera secondo quanto previsto dalla Legge.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia stato nominato facoltativamente od obbligatoriamente un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Quando ritenuto opportuno o se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, la Fondazione nominerà un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 9

Gestione del Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 10

Divieto di distribuzione degli utili

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto in essere con la Fondazione.

ARTICOLO 11

Patrimonio

Per garantire il funzionamento della Fondazione stessa, il suo patrimonio viene assicurato dal patrimonio presente al momento di efficacia della costituzione come indicato nell'atto costitutivo e attraverso ulteriori eventuali incrementi deliberati dai suoi organi sociali.

La Fondazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: contributi pubblici e privati, rimborsi derivanti da convenzioni, entrate derivanti da attività produttive e commerciali marginali, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, nonché da eventuali avanzi di gestione.

Per le attività di interesse generale prestate, la Fondazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il patrimonio è costituito:

- dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite a titolo di liberalità o comunque donate dai fondatori;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo nonché da elargizioni o contributi da parte di enti e privati, purché i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio ai fini di cui all'art. 2;
- dalle somme derivanti dai redditi prodotti.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

ARTICOLO 12

Bilancio di esercizio

La Fondazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Il Bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite fissato dalla Legge può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ARTICOLO 13

Bilancio sociale e informativa sociale

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i limiti previsti dalla Legge, la Fondazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, la Fondazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ARTICOLO 14

Libri sociali

La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli aderenti, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato dei Partecipanti, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli aderenti hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali facendone richiesta ai rispettivi organi che ne tengono cura.

ARTICOLO 15

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti e con le modalità di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione. Non si considera volontario colui che occasionalmente coadiuvi gli organi della Fondazione nello svolgimento delle loro funzioni. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai volontari del Servizio civile universale di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 16

Modifica Statuto della Fondazione

Lo statuto della Fondazione può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti e nelle condizioni di forma, di pubblicazione ed autorizzazione previste dalla legge.

ARTICOLO 17

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa il patrimonio verrà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore "per scopi analoghi", nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

La Fondazione, sentito il Comitato dei Partecipanti, può fondersi o comunque confluire anche previo scioglimento in o con altri enti che perseguono gli stessi fini per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

ARTICOLO 18

Esclusione – cause e procedura

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare in qualunque momento l'esclusione del componente del Comitato dei Partecipanti o del Comitato Scientifico quando:

- a) sia stato messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali e, se persona fisica, sia stato dichiarato interdetto, inabilitato o abbia riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- b) non abbia provveduto, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, al versamento dei contributi richiesti nonostante la diffida ad adempiere;
- c) si renda inadempiente verso la Fondazione per le obbligazioni da questa assunte su richiesta del componente del Comitato in suo nome e per suo conto;
- d) non abbia partecipato per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, alle sedute del Comitato;
- e) non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti della Fondazione;
- f) abbia compiuto atti costituenti gravi inosservanze delle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento interno se adottato e delle deliberazioni degli organi della Fondazione o non sia più in grado di partecipare al conseguimento degli scopi e degli interessi della Fondazione;
- g) abbia interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

L' esclusione deve essere comunicata per lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata al componente del Comitato entro 30 (trenta) giorni dalla decisione e deve contenere le motivazioni.

Avverso alla decisione di esclusione, il componente del Comitato ha 30 (trenta) giorni per proporre motivata opposizione al Consiglio di Amministrazione.

Qualora il componente del Comitato abbia assunto impegni tali che permangano anche posteriormente all'avvenuta esclusione, questi dovranno essere assolti regolarmente.

Eventuali quote versate prima dell'esclusione non potranno essere rimborsate.

ARTICOLO 19

Compensi - divieti:

I componenti degli organi societari non possono ricevere compensi ad alcun titolo. Tutte le prestazioni da essi fornite hanno natura gratuita.

ARTICOLO 20

Disposizioni finali - vincoli imposti agli amministratori:

È fatto espresso divieto per gli amministratori della Fondazione di:

- a) dimettersi dalla carica senza preavviso: l'efficacia delle dimissioni decorre dopo 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione (o del Vice Presidente se le dimissioni riguardano il Presidente) salvo che tutti gli altri membri del Consiglio di Amministrazione rinuncino a detto termine;
- b) dimostrare mala fede nei documenti prodotti per il pubblico, comunicare dati irreali sulla situazione economica della Fondazione, nascondere in mala fede totalmente o parzialmente la situazione reale;
- c) sottrarre una parte dell'attivo della Fondazione, mostrare debiti inesistenti o in caso di fallimento vendere una parte dell'attivo.

ARTICOLO 21

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi della Fondazione, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile e dalle altre leggi ove applicabili.

*¹ La qualifica di ETS è subordinata all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e all'iscrizione di codesta Fondazione presso il medesimo